



## Comune di Campogalliano

Provincia di Modena

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

N°. 34 del 23/07/2020

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E RIDUZIONI PER L'ANNO 2020**

L'anno 2020 il giorno 23 del mese di Luglio alle ore 18:45 , nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di apposita convocazione, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica e Convocata dal presidente.

Presiede la seduta il Sig., Guerzoni Paola

Posto in discussione l'argomento in oggetto, risultano presenti n. 10 consiglieri comunali ed il Presidente, come risulta nel seguente prospetto:

N.O	COGNOME E NOME	PRE S.
1	GUERZONI PAOLA	P
2	TEBASTI DANIELA	P
3	GARDINI MARCELLO	P
4	GUERZONI MARCO	P
5	ZACCARELLI LUISA	P
6	BOZZOLI DEBORAH	P
7	ARLETTI MARCO	P
8	LASAGNI FRANCESCO	P
9	PANINI CHIARA	G
10	RUBBIANI MARCO	G

N.O	COGNOME E NOME	PRE S.
11	VANDELLI VALERIA	P
12	COSTA ENEA	P
13	LUGLI PAOLO	P

**PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 13**

**Presenti con diritto di voto n°. 11**

Partecipa il Segretario Dottoressa Vienna Marcella Rocchi, incaricato della redazione del verbale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Sono presenti in videoconferenza i consiglieri: Guerzoni Paola, Tebasti Daniela, Gardini Marcello, Guerzoni Marco, Zaccarelli Luisa, Bozzoli Deborah, Arletti Marco, Lasagni Francesco, Vandelli Valeria, Lugli Paolo, Costa Enea.

Sono altresì presenti, in videoconferenza, gli assessori esterni Bulgarelli Augusto e Messori Marcello.

Sono chiamati come scrutatori i Signori Consiglieri: Costa Enea, Lasagni Francesco, Bozzoli Deborah.

Dato atto che il file audio della seduta che registra integralmente gli interventi svolti nel corso della discussione, viene pubblicato sul sito istituzionale del comune, nell'apposita sezione dedicata;

Rispetto al quadro iniziale non si sono avute modifiche;

Consiglieri presenti, compreso il Sindaco, risultano essere n. 11;

### **Premesso che:**

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;
- con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche.

### **Visto che:**

- l'art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 107, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, il quale fissava al 30 giugno 2020 il termine di approvazione delle tariffe della Tari, e l'art. 1, comma 683-bis, della legge n. 147 del 2013, il quale fissava al 30 aprile 2020 il termine di approvazione dei regolamenti relativi al prelievo sui rifiuti, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui ai punti seguenti;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
- l'art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, ha differito il termine di

approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

**Richiamati:**

- l'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997 il quale disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013 il quale dispone che *«il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»*;
- l'art. 107, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020, il quale ha disposto che *«i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»*;

**Ritenuto opportuno** ai sensi dell'art. 107, comma 5, del dl n. 18 del 2020, confermare per l'anno 2020 le tariffe approvate per l'anno 2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 18 marzo 2019, dando atto che il PEF 2020 sarà approvato entro il 31 dicembre 2020, così come previsto dall'art. 107 citato;

**Considerato che:**

- l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) con delibera n. 158 del 2020 ha previsto una serie di riduzioni per tener conto della minor produzione di rifiuti conseguente alla chiusura forzata, disposta con provvedimenti governativi, di alcune attività economiche, distinguendo tra riduzioni obbligatorie e facoltative, rinviando, tuttavia, ad un provvedimento successivo l'individuazione delle modalità di copertura del costo delle nuove riduzioni;
- con la delibera n. 158 del 2020, l'Autorità ha, inoltre, previsto la facoltà di introdurre agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche economicamente svantaggiate, anticipando di fatto l'applicazione del bonus sociale rifiuti previsto dall'art. 57-bis, del d.l. n. 124 del 2019, alle stesse condizioni richieste per l'accesso ai bonus già disciplinati per i settori gas, idrico ed elettrico;

**Dato atto che** il Comune di Campogalliano applica la tassa sui rifiuti (TARI tributo) disciplinata dalle disposizioni contenute nella Legge 147/2013 nonché dal Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 46 del 16/07/2014;

**Dato atto che** la delibera ARERA n. 158 del 2020 con riferimento ai Comuni

che applicano TARI tributo individua tre fattispecie di riduzione obbligatoria; in particolare:

- il punto 1.2 della delibera 158/2020 prevede per le attività indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1a dell'Allegato A) alla medesima delibera, enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi adottati per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), di ridefinire - ai fini del calcolo della quota variabile - gli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione Kd (che tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alle singole tipologie di attività), sulla base dei giorni di chiusura stabiliti;
- il punto 1.3 della delibera 158/2020 prevede per le attività indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1b dell'Allegato A) alla medesima delibera, enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi adottati per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), di ridefinire - ai fini del calcolo della quota variabile - gli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione Kd, applicando un fattore di correzione (a riduzione) pari al 25%;
- il punto 1.4 della deliberazione n. 158 del 2020, prevede per le tipologie di attività di utenze non domestiche indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 2 dell'Allegato A) alla medesima delibera, enucleate dal d.P.R. 158/99 che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti sopra citati, che l'Ente territorialmente competente provveda all'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali applicare il fattore di correzione alla quota variabile secondo i criteri di cui ai precedenti commi 1.2 e 1.3.

**Riscontrato** altresì che gli articoli 3 e 4 della delibera n. 158 del 2020, disciplinano l'ipotesi di riduzioni facoltative per le utenze domestiche disagiate; in particolare, l'Autorità dà la possibilità di anticipare l'applicazione del bonus sociale che l'art. 57-bis del d.l. n. 124 del 2019, ha introdotto anche per il settore dei rifiuti, così come già avvenuto per le forniture di energia elettrica, gas e servizio idrico integrato, peraltro prevedendo che al bonus sociale rifiuti acceda chi è in possesso delle condizioni richieste per il riconoscimento dei bonus sociali relativi agli altri settori oggetto di regolamentazione da parte dell'Autorità.

**Preso visione** della nota del 06 giugno 2020 predisposta da Atersir (Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti) e Anci Emilia-Romagna; la stessa di carattere meramente operativo fornisce indicazioni in applicazione dell'attuale quadro normativo e regolatorio in materia di prelievo sui rifiuti;

**Precisato** che tale nota ai fini dell'attuazione delle riduzioni sopra indicate

per le utenze non domestiche specifica che intervenendo sui coefficienti Kd delle categorie costrette alla chiusura, si determina in automatico una modifica di tutte le altre categorie di contribuenza, incluse quelle che non hanno subito danni dall'emergenza epidemiologica. Così, operando, il costo delle riduzioni, sarebbe posto a carico del "sistema rifiuti". In tal modo tuttavia verrebbe meno la facoltà prevista dall'art. 107, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020, ovvero la possibilità di approvare per il 2020 le stesse tariffe del 2019.

**Dato atto che** la predetta nota al fine di ovviare a tali effetti, indica che il Comune possa legittimamente attuare la prescrizione di cui alla deliberazione dell'Autorità, mediante una riduzione percentuale della quota variabile, in modo comunque da raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Autorità, anche senza modificare l'articolazione tariffaria. Questa impostazione garantisce che la riduzione delle entrate tariffarie determinata dall'applicazione delle misure di tutela urgenti adottate con la deliberazione 158/2020 non comporti il trasferimento di oneri ulteriori alle utenze non interessate da dette misure. Così operando, tuttavia, è necessario allo stato attuale un intervento finanziario da parte dei Comuni, al fine di dare copertura alla delibera tariffaria.

**Presa visione** altresì della nota di approfondimento predisposta da IFEL del 31 maggio 2020 avente ad oggetto "*La delibera ARERA n. 158/2020 nell'ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla Tari e sulla tariffa corrispettiva*" la quale conferma la possibilità per le amministrazioni comunali di introdurre ai sensi del comma 660 della Legge 147/2013 ulteriori riduzioni, rispetto a quanto previsto obbligatoriamente da ARERA, da finanziarsi con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni;

**Visto che:**

- il Servizio Tributi dell'Unione Terre d'Argine ha provveduto a richiedere ad Hera spa la stima della riduzioni obbligatorie previste da ARERA nonché ad effettuare direttamente stime con riferimento ad ulteriori riduzioni facoltative ai sensi del comma 660 della Legge 147/2013 sopra richiamato;

- da tali stime relative al Comune di Campogalliano emerge che:

1) per quanto riguarda le utenze non domestiche che abbiano sospeso la propria attività a seguito di provvedimenti governativi o altri atti assunti dalle autorità competenti, di cui alle tabelle 1a, 1b e 2 dell'allegato A alla delibera di ARERA, è stato stimato:

· un costo di euro 40.750,00 per la riduzione del 25 % della parte variabile della tariffa;

· un costo di euro 31.000,00 per la riduzione del 25 % della parte fissa della tariffa;

2) per quanto riguarda le utenze domestiche in situazione di disagio economico, tenendo conto dell'elenco fornito dai Servizi Sociali, un costo stimato di complessivi euro 8.000,00 con riferimento all'azzeramento della parte variabile della tariffa per l'anno 2020;

3) per quanto riguarda le utenze non domestiche con fatturato relativo all'anno 2019 sino ad Euro 1.000.000,00, che non abbiano sospeso la propria attività a seguito di provvedimenti governativi o altri atti assunti dalle autorità

competenti, ma con una riduzione del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 di almeno il 33 %:

- un costo di euro 14.500,00 per la riduzione del 25 % della parte variabile della tariffa;

4) per quanto riguarda le utenze non domestiche con fatturato relativo all'anno 2019 superiore ad Euro 1.000.000,00 e sino ad Euro 5.000.000,00, che non abbiano sospeso la propria attività a seguito di provvedimenti governativi o altri atti assunti dalle autorità competenti, ma con una riduzione del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 di almeno il 33 %:

- un costo di euro 5.500,00 per la riduzione del 10 % della parte variabile della tariffa;

#### **Considerato che:**

- la delibera n. 158 prevede sostanzialmente per i Comuni in cui vige la TARI tributo l'obbligo di ridurre la parte variabile della tariffa proporzionalmente al periodo di chiusura sino alla riduzione del 25 % per le attività sospese con codice ATECO rientrante nella tabella 1b allegata alla predetta delibera di ARERA;

- il riconoscimento della riduzione del 25 % della parte variabile della tariffa per tutte le aziende che abbiano sospeso la propria attività a seguito emergenza Covid-19 di cui alle tabelle 1a, 1b e 2 allegate alla delibera di ARERA rappresenta una riduzione superiore alla riduzione minima obbligatoria prevista da ARERA;

#### **Rilevato che:**

- si rende opportuno un intervento più deciso, rispetto a quanto previsto obbligatoriamente da ARERA, per sostenere le attività costrette alla chiusura ;
- la decisione di prevedere riduzioni aggiuntive rispetto a quelle decise da ARERA, oltre a trovare una sua legittimazione nell'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, ha l'importante funzione di dare un contributo per la salvaguardia del tessuto economico del territorio comunale;

- la conferma delle tariffe 2019, così come previsto dall'art. 107, comma 5, del dl n. 18 del 2020, presuppone necessariamente che il costo delle riduzioni sia finanziato dal bilancio comunale, sia per quanto attiene a quello minimo obbligatorio previsto dalla delibera ARERA sia per quanto riguarda le ulteriori riduzioni decise dal Comune, introdotte ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013;

**Dato atto che** è volontà dell'Amministrazione Comunale intervenire in materia di riduzioni di Tassa Rifiuti a favore dei soggetti più colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dai successivi provvedimenti governativi adottati al fine di contrastarne la diffusione; in particolare le misure che l'Amministrazione Comunale intende adottare sono le seguenti:

a) riduzione del 25 % della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che abbiano sospeso la propria attività a seguito di provvedimenti governativi o altri atti assunti dalle autorità competenti (tabelle 1a, 1b, 2 allegate alla delibera ARERA n. 158 del 2020); il costo stimato di tale riduzione è pari ad euro 40.750,00 ;

b) riduzione del 25 % della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche che abbiano sospeso la propria attività a seguito di provvedimenti governativi o altri atti assunti dalle autorità competenti (tabelle 1a, 1b, 2 allegate alla delibera ARERA n. 158 del 2020); il costo stimato di tale riduzione è pari ad euro 31.000,00;

c) di prevedere, ai sensi dell'art. 3, della delibera n. 158 del 2020 di ARERA, un'agevolazione tariffaria per le utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica o per la fornitura di gas o per la fornitura del servizio idrico integrato; in particolare si ritiene opportuno azzerare per tali soggetti per tutto il 2020 la parte variabile della tariffa; il costo stimato di tale riduzione è pari ad euro 8.000,00 ;

d) riduzione del 25 % della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche con fatturato relativo all'anno 2019 sino ad Euro 1.000.000,00, che non abbiano sospeso la propria attività a seguito di provvedimenti governativi o altri atti assunti dalle autorità competenti, ma con una riduzione del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 di almeno il 33 %; a tal fine è necessario che il contribuente attesti al Servizio Tributi dell'Unione Terre d'Argine la sussistenza di tali requisiti presentando entro il 30 settembre 2020 apposita dichiarazione di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Il costo stimato di tale riduzione è pari ad Euro 14.500,00;

e) riduzione del 10 % della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche con fatturato relativo all'anno 2019 superiore ad Euro 1.000.000,00 e sino ad Euro 5.000.000,00, che non abbiano sospeso la propria attività a seguito di provvedimenti governativi o altri atti assunti dalle autorità competenti, ma con una riduzione del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 di almeno il 33 %; a tal fine è necessario che il contribuente attesti al Servizio Tributi dell'Unione Terre d'Argine la sussistenza di tali requisiti presentando entro il 30 settembre 2020 apposita dichiarazione di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Il costo stimato di tale riduzione è pari ad Euro 5.500,00;

**Ritenuto altresì opportuno** prevedere, con riferimento alle riduzioni riportate ai punti a) e b) sopra indicati, che il contribuente attesti al Servizio Tributi dell'Unione Terre d'Argine la sospensione della propria attività presentando entro il 30 settembre 2020 apposita dichiarazione di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; l'esistenza di codici ATECO secondari o l'appartenenza a filiere produttive impedisce infatti di individuare puntualmente le tipologie di attività di utenze non domestiche che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione;

**Ritenuto** opportuno prevedere che le riduzioni facoltative di cui ai punti b), c), d) ed e) sopra indicati, introdotte con la presente deliberazione si applichino solo ai soggetti che alla data del 30/09/2020 risultino in regola con il pagamento della tassa rifiuti (TARI) relativa all'anno 2019;

**Dato atto che** il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche e per le

utenze domestiche, che ammonta a complessivi euro 99.750,00 è finanziato con extra gettito incassato nell'anno 2019 derivante da attività di recupero evasione Tari tributo;

**Tenuto conto** che le misure agevolative che l'Amministrazione Comunale intende adottare sono limitate all'anno di imposta 2020 si ritiene opportuno adottare le stesse con il presente atto avente natura regolamentare senza provvedere alla modifica del vigente Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

**Riscontrato** che il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 46 del 16/07/2014 all'articolo 14 avente ad oggetto "Riscossione, accertamenti e rimborsi" al comma 2 prevede *"L'importo del tributo dovuto per ciascun anno deve essere versato in 3 rate, una semestrale e le restanti due trimestrali con scadenza rispettivamente in giugno, settembre e dicembre, ferma restando la facoltà del comune a variarne la scadenza e il numero e fatto salvo congruaglio nell'anno successivo, nonché di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno..."*

**Ritenuto opportuno**, limitatamente al corrente anno 2020, prevedere esclusivamente 2 rate semestrali con scadenza rispettivamente in giugno e in dicembre al fine di riconoscere nella prossima bollettazione le agevolazioni introdotte con il presente atto tenuto conto dei tempi tecnici occorrenti per l'individuazione puntuale degli aventi diritto alle stesse ;

**Dato atto che** resta ferma la possibilità - limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - di effettuare il versamento della prima rata TARI 2020 entro il 30 settembre 2020 così come previsto con deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 15/06/2020;

**Richiamato** il comma 15 ter dell'art. 13 del D.L. 201/2011 in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. "

**Visto** che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

**Acquisito** il parere dell'Organo di revisione, per quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 267 del 2000;

**Visto che**, sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri dei responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del TUEL;



Tutto ciò premesso,  
con votazione, espressa per appello nominale, accertata dal Segretario generale in modalità telematica, con riscontro audio e video, che ha dato il seguente risultato:  
presenti votanti: 11  
voti favorevoli: 10  
voti contrari: nessuno  
astenuti: 1 (Vandelli)

### **DELIBERA**

- 1) di confermare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del dl n. 18 del 2020, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 18 marzo 2019, dando atto che il PEF 2020 sarà approvato entro il 31 dicembre 2020, così come previsto dall'art. 107 citato in premessa;
- 2) di stabilire esclusivamente per l'anno 2020 le seguenti ulteriori riduzioni della tassa sui rifiuti (TARI):
  - a) la riduzione del 25 % della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che abbiano sospeso la propria attività a seguito di provvedimenti governativi o altri atti assunti dalle autorità competenti (tabelle 1a, 1b, 2 allegate alla delibera ARERA n. 158 del 2020); il costo stimato di tale riduzione è pari ad euro 40.750,00 ;
  - b) la riduzione del 25 % della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche che abbiano sospeso la propria attività a seguito di provvedimenti governativi o altri atti assunti dalle autorità competenti (tabelle 1a, 1b, 2 allegate alla delibera ARERA n. 158 del 2020); il costo stimato di tale riduzione è pari ad euro 31.000,00;
  - c) di prevedere, ai sensi dell'art. 3, della delibera n. 158 del 2020 di ARERA, un'agevolazione tariffaria per le utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica o per la fornitura di gas o per la fornitura del servizio idrico integrato; in particolare si ritiene opportuno azzerare per tali soggetti per tutto il 2020 la parte variabile della tariffa; il costo stimato di tale riduzione è pari ad euro 8.000,00 ;
  - d) la riduzione del 25 % della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche con fatturato relativo all'anno 2019 sino ad Euro 1.000.000,00, che non abbiano sospeso la propria attività a seguito di provvedimenti governativi o altri atti assunti dalle autorità competenti ma con una riduzione del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 di almeno il 33 %; a tal fine è necessario che il contribuente attesti al Servizio Tributi dell'Unione Terre d'Argine la sussistenza di tali requisiti presentando entro il 30 settembre 2020 apposita dichiarazione di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Il costo stimato di tale

riduzione è pari ad Euro 14.500,00;

e) la riduzione del 10 % della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche con fatturato relativo all'anno 2019 superiore ad Euro 1.000.000,00 e sino ad Euro 5.000.000,00, che non abbiano sospeso la propria attività a seguito di provvedimenti governativi o altri atti assunti dalle autorità competenti, ma con una riduzione del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 di almeno il 33 %; a tal fine è necessario che il contribuente attesti al Servizio Tributi dell'Unione Terre d'Argine la sussistenza di tali requisiti presentando entro il 30 settembre 2020 apposita dichiarazione di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Il costo stimato di tale riduzione è pari ad Euro 5.500,00;

3) di prevedere, con riferimento alle riduzioni previste ai punti a) e b) sopra indicati, che il contribuente attesti al Servizio Tributi dell'Unione Terre d'Argine la sospensione della propria attività presentando entro il 30 settembre 2020 apposita dichiarazione di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

4) di dare atto che le riduzioni facoltative di cui ai punti b), c), d) ed e) del dispositivo sopra indicate, introdotte con la presente deliberazione si applicano solo ed esclusivamente ai soggetti che alla data del 30/09/2020 risultino in regola con il pagamento della tassa rifiuti (TARI) relativa all'anno 2019;

5) di dare atto che il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche e per le utenze domestiche, che ammonta a complessivi euro 99.750,00 è finanziato con extra gettito incassato nell'anno 2019 derivante da attività di recupero evasione Tari tributo;

6) di prevedere, con riferimento alle scadenze delle rate della tassa rifiuti, limitatamente al corrente anno 2020, esclusivamente due rate semestrali con scadenza rispettivamente 30 giugno e 31 dicembre, fatta salva la possibilità - limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - di effettuare il versamento della prima rata TARI 2020 entro il 30 settembre 2020 così come disciplinato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 15/06/2020;

7) di trasmettere il presente atto ad Hera Spa e ad Atersir - Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti - per quanto di competenza;

8) di dare atto che la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Successivamente, considerata l'urgenza di adottare gli atti conseguenti alla presente deliberazione, a seguito di apposita votazione, espressa per appello

nominalmente, accertata dal Segretario generale in modalità telematica, con riscontro audio e video, che ha dato il seguente risultato:  
presenti votanti: 11  
voti favorevoli: 10  
voti contrari: nessuno  
astenuti: 1 (Vandelli)

### **DELIBERA INOLTRE**

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 al fine di riconoscere alle utenze interessate le riduzioni spettanti nella prossima bollettazione.

# COMUNE DI CAMPOGALLIANO

---

## (Provincia di Modena)

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E RIDUZIONI PER L'ANNO 2020**

---

Il sottoscritto BRUNO BERTOLANI, Responsabile del Servizio Servizi Finanziari, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Note:

Campogalliano, 20/07/2020

Il Responsabile del Settore

---

## **Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

---

### **Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E RIDUZIONI PER L'ANNO 2020**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n° 39 del 20/07/2020.

Per la proposta il parere è: **Favorevole**

**Note:**

Il ragioniere capo  
Bruno Bertolani



## Comune di Campogalliano

Provincia di Modena

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

N°. 34 del 23/07/2020

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E RIDUZIONI PER L'ANNO 2020**

L'anno 2020 il giorno 23 del mese di Luglio alle ore 18:45 , nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di apposita convocazione, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica e Convocata dal presidente.

Presiede la seduta il Sig., Guerzoni Paola

Posto in discussione l'argomento in oggetto, risultano presenti n. 10 consiglieri comunali ed il Presidente, come risulta nel seguente prospetto:

N.O	COGNOME E NOME	PRE S.
1	GUERZONI PAOLA	P
2	TEBASTI DANIELA	P
3	GARDINI MARCELLO	P
4	GUERZONI MARCO	P
5	ZACCARELLI LUISA	P
6	BOZZOLI DEBORAH	P
7	ARLETTI MARCO	P
8	LASAGNI FRANCESCO	P
9	PANINI CHIARA	G
10	RUBBIANI MARCO	G

N.O	COGNOME E NOME	PRE S.
11	VANDELLI VALERIA	P
12	COSTA ENEA	P
13	LUGLI PAOLO	P

**PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 13**

**Presenti con diritto di voto n°. 11**

Partecipa il Segretario Dottoressa Vienna Marcella Rocchi, incaricato della redazione del verbale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Sono presenti in videoconferenza i consiglieri: Guerzoni Paola, Tebasti Daniela, Gardini Marcello, Guerzoni Marco, Zaccarelli Luisa, Bozzoli Deborah, Arletti Marco, Lasagni Francesco, Vandelli Valeria, Lugli Paolo, Costa Enea.

Sono altresì presenti, in videoconferenza, gli assessori esterni Bulgarelli Augusto e Messori Marcello.

Sono chiamati come scrutatori i Signori Consiglieri: Costa Enea, Lasagni Francesco, Bozzoli Deborah.

Dato atto che il file audio della seduta che registra integralmente gli interventi svolti nel corso della discussione, viene pubblicato sul sito istituzionale del comune, nell'apposita sezione dedicata;

Rispetto al quadro iniziale non si sono avute modifiche;

Consiglieri presenti, compreso il Sindaco, risultano essere n. 11;

### **Premesso che:**

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;
- con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche.

### **Visto che:**

- l'art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 107, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, il quale fissava al 30 giugno 2020 il termine di approvazione delle tariffe della Tari, e l'art. 1, comma 683-bis, della legge n. 147 del 2013, il quale fissava al 30 aprile 2020 il termine di approvazione dei regolamenti relativi al prelievo sui rifiuti, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui ai punti seguenti;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
- l'art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, ha differito il termine di

approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

**Richiamati:**

- l'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997 il quale disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013 il quale dispone che *«il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»*;
- l'art. 107, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020, il quale ha disposto che *«i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»*;

**Ritenuto opportuno** ai sensi dell'art. 107, comma 5, del dl n. 18 del 2020, confermare per l'anno 2020 le tariffe approvate per l'anno 2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 18 marzo 2019, dando atto che il PEF 2020 sarà approvato entro il 31 dicembre 2020, così come previsto dall'art. 107 citato;

**Considerato che:**

- l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) con delibera n. 158 del 2020 ha previsto una serie di riduzioni per tener conto della minor produzione di rifiuti conseguente alla chiusura forzata, disposta con provvedimenti governativi, di alcune attività economiche, distinguendo tra riduzioni obbligatorie e facoltative, rinviando, tuttavia, ad un provvedimento successivo l'individuazione delle modalità di copertura del costo delle nuove riduzioni;
- con la delibera n. 158 del 2020, l'Autorità ha, inoltre, previsto la facoltà di introdurre agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche economicamente svantaggiate, anticipando di fatto l'applicazione del bonus sociale rifiuti previsto dall'art. 57-bis, del d.l. n. 124 del 2019, alle stesse condizioni richieste per l'accesso ai bonus già disciplinati per i settori gas, idrico ed elettrico;

**Dato atto che** il Comune di Campogalliano applica la tassa sui rifiuti (TARI tributo) disciplinata dalle disposizioni contenute nella Legge 147/2013 nonché dal Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 46 del 16/07/2014;

**Dato atto che** la delibera ARERA n. 158 del 2020 con riferimento ai Comuni



che applicano TARI tributo individua tre fattispecie di riduzione obbligatoria; in particolare:

- il punto 1.2 della delibera 158/2020 prevede per le attività indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1a dell'Allegato A) alla medesima delibera, enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi adottati per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), di ridefinire - ai fini del calcolo della quota variabile - gli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione Kd (che tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alle singole tipologie di attività), sulla base dei giorni di chiusura stabiliti;
- il punto 1.3 della delibera 158/2020 prevede per le attività indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1b dell'Allegato A) alla medesima delibera, enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi adottati per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), di ridefinire - ai fini del calcolo della quota variabile - gli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione Kd, applicando un fattore di correzione (a riduzione) pari al 25%;
- il punto 1.4 della deliberazione n. 158 del 2020, prevede per le tipologie di attività di utenze non domestiche indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 2 dell'Allegato A) alla medesima delibera, enucleate dal d.P.R. 158/99 che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti sopra citati, che l'Ente territorialmente competente provveda all'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali applicare il fattore di correzione alla quota variabile secondo i criteri di cui ai precedenti commi 1.2 e 1.3.

**Riscontrato** altresì che gli articoli 3 e 4 della delibera n. 158 del 2020, disciplinano l'ipotesi di riduzioni facoltative per le utenze domestiche disagiate; in particolare, l'Autorità dà la possibilità di anticipare l'applicazione del bonus sociale che l'art. 57-bis del d.l. n. 124 del 2019, ha introdotto anche per il settore dei rifiuti, così come già avvenuto per le forniture di energia elettrica, gas e servizio idrico integrato, peraltro prevedendo che al bonus sociale rifiuti acceda chi è in possesso delle condizioni richieste per il riconoscimento dei bonus sociali relativi agli altri settori oggetto di regolamentazione da parte dell'Autorità.

**Presa visione** della nota del 06 giugno 2020 predisposta da Atersir (Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti) e Anci Emilia-Romagna; la stessa di carattere meramente operativo fornisce indicazioni in applicazione dell'attuale quadro normativo e regolatorio in materia di prelievo sui rifiuti;

**Precisato** che tale nota ai fini dell'attuazione delle riduzioni sopra indicate

per le utenze non domestiche specifica che intervenendo sui coefficienti Kd delle categorie costrette alla chiusura, si determina in automatico una modifica di tutte le altre categorie di contribuenza, incluse quelle che non hanno subito danni dall'emergenza epidemiologica. Così, operando, il costo delle riduzioni, sarebbe posto a carico del "sistema rifiuti". In tal modo tuttavia verrebbe meno la facoltà prevista dall'art. 107, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020, ovvero la possibilità di approvare per il 2020 le stesse tariffe del 2019.

**Dato atto che** la predetta nota al fine di ovviare a tali effetti, indica che il Comune possa legittimamente attuare la prescrizione di cui alla deliberazione dell'Autorità, mediante una riduzione percentuale della quota variabile, in modo comunque da raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Autorità, anche senza modificare l'articolazione tariffaria. Questa impostazione garantisce che la riduzione delle entrate tariffarie determinata dall'applicazione delle misure di tutela urgenti adottate con la deliberazione 158/2020 non comporti il trasferimento di oneri ulteriori alle utenze non interessate da dette misure. Così operando, tuttavia, è necessario allo stato attuale un intervento finanziario da parte dei Comuni, al fine di dare copertura alla delibera tariffaria.

**Presa visione** altresì della nota di approfondimento predisposta da IFEL del 31 maggio 2020 avente ad oggetto "*La delibera ARERA n. 158/2020 nell'ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla Tari e sulla tariffa corrispettiva*" la quale conferma la possibilità per le amministrazioni comunali di introdurre ai sensi del comma 660 della Legge 147/2013 ulteriori riduzioni, rispetto a quanto previsto obbligatoriamente da ARERA, da finanziarsi con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni;

**Visto che:**

- il Servizio Tributi dell'Unione Terre d'Argine ha provveduto a richiedere ad Hera spa la stima della riduzioni obbligatorie previste da ARERA nonché ad effettuare direttamente stime con riferimento ad ulteriori riduzioni facoltative ai sensi del comma 660 della Legge 147/2013 sopra richiamato;

- da tali stime relative al Comune di Campogalliano emerge che:

1) per quanto riguarda le utenze non domestiche che abbiano sospeso la propria attività a seguito di provvedimenti governativi o altri atti assunti dalle autorità competenti, di cui alle tabelle 1a, 1b e 2 dell'allegato A alla delibera di ARERA, è stato stimato:

· un costo di euro 40.750,00 per la riduzione del 25 % della parte variabile della tariffa;

· un costo di euro 31.000,00 per la riduzione del 25 % della parte fissa della tariffa;

2) per quanto riguarda le utenze domestiche in situazione di disagio economico, tenendo conto dell'elenco fornito dai Servizi Sociali, un costo stimato di complessivi euro 8.000,00 con riferimento all'azzeramento della parte variabile della tariffa per l'anno 2020;

3) per quanto riguarda le utenze non domestiche con fatturato relativo all'anno 2019 sino ad Euro 1.000.000,00, che non abbiano sospeso la propria attività a seguito di provvedimenti governativi o altri atti assunti dalle autorità

competenti, ma con una riduzione del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 di almeno il 33 %:

- un costo di euro 14.500,00 per la riduzione del 25 % della parte variabile della tariffa;

4) per quanto riguarda le utenze non domestiche con fatturato relativo all'anno 2019 superiore ad Euro 1.000.000,00 e sino ad Euro 5.000.000,00, che non abbiano sospeso la propria attività a seguito di provvedimenti governativi o altri atti assunti dalle autorità competenti, ma con una riduzione del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 di almeno il 33 %:

- un costo di euro 5.500,00 per la riduzione del 10 % della parte variabile della tariffa;

#### **Considerato che:**

- la delibera n. 158 prevede sostanzialmente per i Comuni in cui vige la TARI tributo l'obbligo di ridurre la parte variabile della tariffa proporzionalmente al periodo di chiusura sino alla riduzione del 25 % per le attività sospese con codice ATECO rientrante nella tabella 1b allegata alla predetta delibera di ARERA;

- il riconoscimento della riduzione del 25 % della parte variabile della tariffa per tutte le aziende che abbiano sospeso la propria attività a seguito emergenza Covid-19 di cui alle tabelle 1a, 1b e 2 allegate alla delibera di ARERA rappresenta una riduzione superiore alla riduzione minima obbligatoria prevista da ARERA;

#### **Rilevato che:**

- si rende opportuno un intervento più deciso, rispetto a quanto previsto obbligatoriamente da ARERA, per sostenere le attività costrette alla chiusura ;
- la decisione di prevedere riduzioni aggiuntive rispetto a quelle decise da ARERA, oltre a trovare una sua legittimazione nell'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, ha l'importante funzione di dare un contributo per la salvaguardia del tessuto economico del territorio comunale;

- la conferma delle tariffe 2019, così come previsto dall'art. 107, comma 5, del dl n. 18 del 2020, presuppone necessariamente che il costo delle riduzioni sia finanziato dal bilancio comunale, sia per quanto attiene a quello minimo obbligatorio previsto dalla delibera ARERA sia per quanto riguarda le ulteriori riduzioni decise dal Comune, introdotte ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013;

**Dato atto che** è volontà dell'Amministrazione Comunale intervenire in materia di riduzioni di Tassa Rifiuti a favore dei soggetti più colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dai successivi provvedimenti governativi adottati al fine di contrastarne la diffusione; in particolare le misure che l'Amministrazione Comunale intende adottare sono le seguenti:

a) riduzione del 25 % della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che abbiano sospeso la propria attività a seguito di provvedimenti governativi o altri atti assunti dalle autorità competenti (tabelle 1a, 1b, 2 allegate alla delibera ARERA n. 158 del 2020); il costo stimato di tale riduzione è pari ad euro 40.750,00 ;

b) riduzione del 25 % della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche che abbiano sospeso la propria attività a seguito di provvedimenti governativi o altri atti assunti dalle autorità competenti (tabelle 1a, 1b, 2 allegate alla delibera ARERA n. 158 del 2020); il costo stimato di tale riduzione è pari ad euro 31.000,00;

c) di prevedere, ai sensi dell'art. 3, della delibera n. 158 del 2020 di ARERA, un'agevolazione tariffaria per le utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica o per la fornitura di gas o per la fornitura del servizio idrico integrato; in particolare si ritiene opportuno azzerare per tali soggetti per tutto il 2020 la parte variabile della tariffa; il costo stimato di tale riduzione è pari ad euro 8.000,00 ;

d) riduzione del 25 % della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche con fatturato relativo all'anno 2019 sino ad Euro 1.000.000,00, che non abbiano sospeso la propria attività a seguito di provvedimenti governativi o altri atti assunti dalle autorità competenti, ma con una riduzione del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 di almeno il 33 %; a tal fine è necessario che il contribuente attesti al Servizio Tributi dell'Unione Terre d'Argine la sussistenza di tali requisiti presentando entro il 30 settembre 2020 apposita dichiarazione di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Il costo stimato di tale riduzione è pari ad Euro 14.500,00;

e) riduzione del 10 % della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche con fatturato relativo all'anno 2019 superiore ad Euro 1.000.000,00 e sino ad Euro 5.000.000,00, che non abbiano sospeso la propria attività a seguito di provvedimenti governativi o altri atti assunti dalle autorità competenti, ma con una riduzione del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 di almeno il 33 %; a tal fine è necessario che il contribuente attesti al Servizio Tributi dell'Unione Terre d'Argine la sussistenza di tali requisiti presentando entro il 30 settembre 2020 apposita dichiarazione di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Il costo stimato di tale riduzione è pari ad Euro 5.500,00;

**Ritenuto altresì opportuno** prevedere, con riferimento alle riduzioni riportate ai punti a) e b) sopra indicati, che il contribuente attesti al Servizio Tributi dell'Unione Terre d'Argine la sospensione della propria attività presentando entro il 30 settembre 2020 apposita dichiarazione di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; l'esistenza di codici ATECO secondari o l'appartenenza a filiere produttive impedisce infatti di individuare puntualmente le tipologie di attività di utenze non domestiche che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione;

**Ritenuto** opportuno prevedere che le riduzioni facoltative di cui ai punti b), c), d) ed e) sopra indicati, introdotte con la presente deliberazione si applichino solo ai soggetti che alla data del 30/09/2020 risultino in regola con il pagamento della tassa rifiuti (TARI) relativa all'anno 2019;

**Dato atto che** il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche e per le

utenze domestiche, che ammonta a complessivi euro 99.750,00 è finanziato con extra gettito incassato nell'anno 2019 derivante da attività di recupero evasione Tari tributo;

**Tenuto conto** che le misure agevolative che l'Amministrazione Comunale intende adottare sono limitate all'anno di imposta 2020 si ritiene opportuno adottare le stesse con il presente atto avente natura regolamentare senza provvedere alla modifica del vigente Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

**Riscontrato** che il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 46 del 16/07/2014 all'articolo 14 avente ad oggetto "Riscossione, accertamenti e rimborsi" al comma 2 prevede *"L'importo del tributo dovuto per ciascun anno deve essere versato in 3 rate, una semestrale e le restanti due trimestrali con scadenza rispettivamente in giugno, settembre e dicembre, ferma restando la facoltà del comune a variarne la scadenza e il numero e fatto salvo congruaglio nell'anno successivo, nonché di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno..."*

**Ritenuto opportuno**, limitatamente al corrente anno 2020, prevedere esclusivamente 2 rate semestrali con scadenza rispettivamente in giugno e in dicembre al fine di riconoscere nella prossima bollettazione le agevolazioni introdotte con il presente atto tenuto conto dei tempi tecnici occorrenti per l'individuazione puntuale degli aventi diritto alle stesse ;

**Dato atto che** resta ferma la possibilità - limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - di effettuare il versamento della prima rata TARI 2020 entro il 30 settembre 2020 così come previsto con deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 15/06/2020;

**Richiamato** il comma 15 ter dell'art. 13 del D.L. 201/2011 in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. "

**Visto** che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

**Acquisito** il parere dell'Organo di revisione, per quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 267 del 2000;

**Visto che**, sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri dei responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Tutto ciò premesso,  
con votazione, espressa per appello nominale, accertata dal Segretario generale in modalità telematica, con riscontro audio e video, che ha dato il seguente risultato:  
presenti votanti: 11  
voti favorevoli: 10  
voti contrari: nessuno  
astenuti: 1 (Vandelli)

### **DELIBERA**

- 1) di confermare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del dl n. 18 del 2020, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 18 marzo 2019, dando atto che il PEF 2020 sarà approvato entro il 31 dicembre 2020, così come previsto dall'art. 107 citato in premessa;
- 2) di stabilire esclusivamente per l'anno 2020 le seguenti ulteriori riduzioni della tassa sui rifiuti (TARI):
  - a) la riduzione del 25 % della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che abbiano sospeso la propria attività a seguito di provvedimenti governativi o altri atti assunti dalle autorità competenti (tabelle 1a, 1b, 2 allegate alla delibera ARERA n. 158 del 2020); il costo stimato di tale riduzione è pari ad euro 40.750,00 ;
  - b) la riduzione del 25 % della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche che abbiano sospeso la propria attività a seguito di provvedimenti governativi o altri atti assunti dalle autorità competenti (tabelle 1a, 1b, 2 allegate alla delibera ARERA n. 158 del 2020); il costo stimato di tale riduzione è pari ad euro 31.000,00;
  - c) di prevedere, ai sensi dell'art. 3, della delibera n. 158 del 2020 di ARERA, un'agevolazione tariffaria per le utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica o per la fornitura di gas o per la fornitura del servizio idrico integrato; in particolare si ritiene opportuno azzerare per tali soggetti per tutto il 2020 la parte variabile della tariffa; il costo stimato di tale riduzione è pari ad euro 8.000,00 ;
  - d) la riduzione del 25 % della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche con fatturato relativo all'anno 2019 sino ad Euro 1.000.000,00, che non abbiano sospeso la propria attività a seguito di provvedimenti governativi o altri atti assunti dalle autorità competenti ma con una riduzione del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 di almeno il 33 %; a tal fine è necessario che il contribuente attesti al Servizio Tributi dell'Unione Terre d'Argine la sussistenza di tali requisiti presentando entro il 30 settembre 2020 apposita dichiarazione di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Il costo stimato di tale

riduzione è pari ad Euro 14.500,00;

e) la riduzione del 10 % della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche con fatturato relativo all'anno 2019 superiore ad Euro 1.000.000,00 e sino ad Euro 5.000.000,00, che non abbiano sospeso la propria attività a seguito di provvedimenti governativi o altri atti assunti dalle autorità competenti, ma con una riduzione del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 di almeno il 33 %; a tal fine è necessario che il contribuente attesti al Servizio Tributi dell'Unione Terre d'Argine la sussistenza di tali requisiti presentando entro il 30 settembre 2020 apposita dichiarazione di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Il costo stimato di tale riduzione è pari ad Euro 5.500,00;

3) di prevedere, con riferimento alle riduzioni previste ai punti a) e b) sopra indicati, che il contribuente attesti al Servizio Tributi dell'Unione Terre d'Argine la sospensione della propria attività presentando entro il 30 settembre 2020 apposita dichiarazione di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

4) di dare atto che le riduzioni facoltative di cui ai punti b), c), d) ed e) del dispositivo sopra indicate, introdotte con la presente deliberazione si applicano solo ed esclusivamente ai soggetti che alla data del 30/09/2020 risultino in regola con il pagamento della tassa rifiuti (TARI) relativa all'anno 2019;

5) di dare atto che il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche e per le utenze domestiche, che ammonta a complessivi euro 99.750,00 è finanziato con extra gettito incassato nell'anno 2019 derivante da attività di recupero evasione Tari tributo;

6) di prevedere, con riferimento alle scadenze delle rate della tassa rifiuti, limitatamente al corrente anno 2020, esclusivamente due rate semestrali con scadenza rispettivamente 30 giugno e 31 dicembre, fatta salva la possibilità - limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - di effettuare il versamento della prima rata TARI 2020 entro il 30 settembre 2020 così come disciplinato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 15/06/2020;

7) di trasmettere il presente atto ad Hera Spa e ad Atersir - Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti - per quanto di competenza;

8) di dare atto che la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Successivamente, considerata l'urgenza di adottare gli atti conseguenti alla presente deliberazione, a seguito di apposita votazione, espressa per appello

nominale, accertata dal Segretario generale in modalità telematica, con riscontro audio e video, che ha dato il seguente risultato:

presenti votanti: 11

voti favorevoli: 10

voti contrari: nessuno

astenuti: 1 (Vandelli)

### **DELIBERA INOLTRE**

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 al fine di riconoscere alle utenze interessate le riduzioni spettanti nella prossima bollettazione.



# COMUNE DI CAMPOGALLIANO

---

## (Provincia di Modena)

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E RIDUZIONI PER L'ANNO 2020**

---

Il sottoscritto BRUNO BERTOLANI, Responsabile del Servizio Servizi Finanziari, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Note:

Campogalliano, 20/07/2020

Il Responsabile del Settore

---

## **Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

---

### **Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E RIDUZIONI PER L'ANNO 2020**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n° 39 del 20/07/2020.

Per la proposta il parere è: **Favorevole**

**Note:**

Il ragioniere capo  
Bruno Bertolani

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

GUERZONI PAOLA

---

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

---

---

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 30/07/2020 al 14/08/2020

Addì \_\_\_\_\_  
Pubbl. \_\_\_\_\_

N°. \_\_\_\_\_ Reg. \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

---

---

### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

**-è stata affissa a questo Albo Pretorio** per 10 giorni consecutivi a partire come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**-è divenuta esecutiva il 23/07/2020:**

**perché dichiarata immediatamente eseguibile** (art. 134, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

**ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.**

Addì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

---

---